



Ordinanza municipale sull'uso delle sale "matrimonio"

Dell'8 giugno 2011

Il Municipio di Lugano, richiamati gli articoli 101 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC), 179 cpv. 1 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), 95 e seg. del Regolamento comunale del 14 marzo 1989 (RCom), nonché il Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989 (RBA)

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza disciplina l'uso di sale e spazi presso stabili comunali, nell'ambito di celebrazioni di matrimoni o registrazioni di unioni domestiche (in seguito dette cerimonie).

Art. 2 Cerimonie

a) Sale ordinarie

¹ Le sale ordinarie messe a disposizione gratuitamente sono le seguenti:

- Lugano Centro, Palazzo Civico;
- Breganzona, ex Casa Comunale;
- Castagnola, ex Municipio;
- Viganello, La Mugina.

² Nel caso in cui la "sala matrimoni" di Palazzo Civico fosse occupata per rappresentanze ufficiali, il Municipio si riserva di mettere a disposizione un'altra sala dell'edificio, notificando tempestivamente il cambiamento all'Ufficio circondariale di stato civile (USC).

Art. 3

b) Altre sale

In via eccezionale e a pagamento, possono essere destinate alle cerimonie altre sale presso stabili comunali.

Art. 4

c) Procedura

¹ La richiesta per l'utilizzo di una sala ordinaria va inoltrata all'USC, che provvede a verificarne la disponibilità e a riservarla presso l'Ufficio comunale competente.



- ² Negli altri casi fidanzati/partner, previo preavviso positivo dell'USC, inoltrano la richiesta al Municipio per il rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 5

d) Giorni e orari

Le cerimonie possono aver luogo dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, nei seguenti orari: 9.00, 10.00, 11.00, 13.30, 14.30, 15.30 e 16.30.

Art. 6 Rinfreschi

a) Principi

- ¹ I rinfreschi non sono permessi all'interno delle sale adibite alle cerimonie.
² Essi sono eccezionalmente ammessi nei seguenti luoghi:
- Patio di Palazzo Civico;
 - sala Morenzoni e terrazza esterna presso l'ex Municipio di Castagnola;
 - sala riunioni presso La Mugina a Viganello.

Art. 7

b) Procedura

Le richieste devono essere inoltrate per iscritto alla Cancelleria comunale per il Patio di Palazzo Civico o ai rispettivi uffici rionali, per le altre sedi.

Art. 8 Modalità

- ¹ Non è consentito il lancio di riso o quant'altro né all'interno né all'esterno dell'edificio.
² Tutti i locali e gli spazi messi a disposizione devono essere restituiti in perfetto stato.
³ Qualsiasi danno occorso a cose o strutture viene integralmente addebitato ai richiedenti.

Art. 9 Posteggi

Non vi sono posteggi riservati per le cerimonie. Eventuali richieste devono essere inoltrate direttamente alla Polizia comunale.

Art. 10 Tasse

- ¹ La tassa per l'utilizzo delle sale non ordinarie ammonta a CHF 150.--.
² Per i rinfreschi viene prelevata una tassa di CHF 100.--.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.



Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Arch. ETH G. Giudici

lic. jur. M. Delorenzi

Risoluzione municipale dell'8 giugno 2011.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 16 giugno e il 1. luglio 2011.